



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 11 DEL 16/04/2019

OGGETTO:

ORDINANZA PER DISCIPLINARE IL TRANSITO E LA SOSTA NELLE STRADE E PIAZZE INTERESSATE DAL PASSAGGIO DELLA "VIA CRUCIS"

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Ricordato che il giorno 19 aprile 2019 è prevista la "Via Crucis" che, partendo da corso L. Couvert alle ore 20,45, sfilerà nel centro cittadino fino alla Cattedrale di San Giusto secondo il seguente percorso:

corso Inghilterra (solo attraversamento), via Roma, piazza Europa, via Mazzini, piazza IV Novembre, via XX Settembre, piazza Trento, piazza E. De' Bartolomei, via Palazzo di Città, via Martiri della Libertà, piazza San Giusto e piazza Savoia;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di vietare il transito nelle zone interessate dalla manifestazione, salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

ORDINA

che il giorno 19 aprile 2019, dalle ore 20,45, per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo, sia temporaneamente sospesa la circolazione lungo i percorsi cittadini indicati in premessa;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e/o dagli altri organi di cui all'art. 12 del C.D.S., demandando agli stessi in ordine alle esigenze della manifestazione;

DISPONE INOLTRE CHE

che la viabilità nel contesto, possa essere modificata con esecuzione immediata, per qualsivoglia motivo contingente, non valutabile e non prevedibile all'atto dell'emanazione del presente provvedimento.

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

SUSA, 16.04.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
Ennio Caffo